



123

*W. G.*

riduzione che potrebbe essere realizzata mediante una decurtazione graduale dell'aumento tariffario autorizzato dal Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro con suo decreto del 26 aprile 1945.

Tale aumento potrebbe essere quindi applicato nella misura ridotta come appresso:

5% del premio, con il massimo del 2,50‰ sul capitale, quando la somma da assicurare sia compresa tra L. 3.000.000 e L. 5.999.999;

4% del premio, con il massimo del 2‰ sul capitale, quando la somma da assicurare sia compresa tra L. 6.000.000 e L. 8.999.999;

3% del premio, con il massimo dell'1,50‰ sul capitale, quando la somma da assicurare sia compresa tra L. 9.000.000 e L. 11.999.999;

2% del premio, con il massimo dell'1‰ sul capitale, quando la somma da assicurare sia compresa tra L. 12.000.000 e L. 14.999.999;

1% del premio, con il massimo dello 0,50‰ sul capitale, quando la somma da assicurare sia uguale o superiore a L. 15.000.000.

Per le tariffe che comprendono già l'aumento tariffario, perché elaborate successivamente all'emanazione del citato decreto